# CAMERA DEI DEPUTATI N. **3133**-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche

*Presentato l'8 ottobre 2026*

(Relatori: **BATTISTONI** e **PIZZIMENTI**)

**NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 17 novembre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.**

# PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3133 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 6 articoli per un totale di 20 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 4 distinte finalità: 1) fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche; 2) rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti in materia; 3) garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi »; 4) assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

il capoverso di cui all'articolo 3, comma 1, in materia di disciplina degli oneri per attività di supporto e assistenza tecnico specialistica ai commissari di Governo per la messa a bando e realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, fa fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2014, senza precisare, in relazione al provvedimento rinviato, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 12, lettere *a)* e *l)* della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, né la data di emanazione del decreto citato, né gli estremi della legge di conversione, né se a seguito della conversione siano state apposte modificazioni al testo del decreto originario;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione del capoverso dell'articolo 3, comma 1, alla luce del paragrafo 12, lettere *a)* e *l)* della

Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di precisare in caso di riferimento esterno ad altro decreto-legge ulteriore, la data di emanazione, nonché gli estremi della legge di conversione e se, a seguito della conversione siano state apposte modificazioni al testo del decreto originario.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

rilevato che:

il decreto-legge, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde alla straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti in materia, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

il decreto-legge reca modifiche al codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di Valutazione di impatto ambientale e di Provvedimento unico in materia ambientale – PUA (articolo 1) e di economia circolare (articolo 4), nonché disposizioni urgenti di carattere amministrativo e finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » (articolo 5);

il decreto-legge, inoltre, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », destinato a finanziare investimenti dei comuni per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che non danno luogo a eventi emergenziali di protezione civile (articolo 2), reca disposizioni urgenti in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento agli oneri per le attività di assistenza tecnico specialistica svolte a supporto dei commissari di Governo (articolo 3) e prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, vale a dire dal 9 ottobre 2026 (articolo 6);

*ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che*:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione;

il provvedimento incide, altresì, sulle materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », anch'esse di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *g)*, della Costituzione, nonché sulla materia « governo del territorio », rientrante nella potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117;

a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il quale aggiunge un nuovo periodo all'articolo 252, comma 3, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati siano integrati con i criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine ricomprese nei siti di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato, ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentita la Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante « Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche »;

preso atto che l'articolo 4:

al comma 1, lettera *a)*, interviene sull'articolo 178-*ter* del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo l'adozione, da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, di regole che

assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di Amministrazione;

al comma 2 interviene sull'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di assicurare una più chiara, completa e uniforme applicazione della disciplina relativa all'utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione dei combustibili tradizionali;

al comma 4 apporta modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, introducendo all'articolo 6 il nuovo comma 5-*bis*, che pone in capo ai produttori di bottiglie per bevande un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi, da adempiere tramite i consorzi di filiera o i sistemi autonomi riconosciuti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

---

## PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche;

premesso che il provvedimento introduce misure urgenti in materia di valutazioni ambientali, economia circolare e bonifica dei siti inquinati;

considerato che l'articolo 1 reca modifiche al Codice dell'ambiente volte ad attribuire alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC anche le verifiche di assoggettabilità a VIA dei progetti per i quali la successiva VIA spetta alla medesima Commissione, evitando che lo stesso progetto sia esaminato da parte di due organi diversi;

valutato che il medesimo articolo 1, al comma 2, autorizza una spesa di 500 mila euro per il 2027 per rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relative al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, causa C-626/22, e delle innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2024/1785, il cui schema di decreto legislativo di recepimento (atto del Governo n. 420) è stato approvato in via definitiva ed è in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

preso atto che l'articolo 4 modifica la disciplina sull'utilizzo del combustibile solido secondario (« CSS-combustibile ») in sostituzione dei combustibili tradizionali, individuando le condizioni in presenza delle quali tali interventi non costituiscono modifiche sostanziali degli impianti, e proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 il termine di efficacia della disciplina semplificatoria di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022, estendendola agli impianti che utilizzano CSS-combustibile;

rilevato che il medesimo articolo 4 introduce, per i produttori di bottiglie per bevande, un obbligo di comunicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi sul quantitativo di bottiglie immesse sul mercato e sulla plastica riciclata utilizzata, con indicazione della provenienza distinta tra Stati membri e Paesi terzi;

apprezzato quanto previsto dall'articolo 5, che introduce un termine di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, con potere sostitutivo della regione in caso di inerzia della provincia, e destina risorse, fino a 200 milioni di euro, al risanamento e alla bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » a cura del Commissario unico;

considerato che tali ultime disposizioni risultano funzionali, secondo la relazione illustrativa, ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

**Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, lettera* b), *numero 2), le parole:* « periodo, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « periodo è »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-*bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

*"7-bis*. Per i piani di bacino distrettuali e i relativi stralci, compresi il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 117 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità, ove previste, sono svolte in forma integrata con le procedure di informazione e di consultazione di cui al comma 7 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. A tal fine:

*a)* la consultazione sul rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, si svolge contestualmente alla pubblicazione della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque di cui al comma 7, lettera *b)*, del presente articolo e si conclude entro trenta giorni;

*b)* la proposta di piano di bacino, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati insieme al progetto di piano di cui al comma 7, lettera *c)*; un unico avviso al pubblico e un unico termine per le osservazioni, non inferiore a quello previsto dal comma 7, valgono anche ai fini dell'articolo 14;

*c)* il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, è espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*.

7-*ter*. Nel riesame e nell'aggiornamento dei piani di cui al comma 7-*bis*, il rapporto ambientale indica le modifiche rispetto al piano vigente e gli effetti significativi da esse derivanti, utilizzando le informazioni del monitoraggio di cui all'articolo 18 e le valutazioni già svolte nel ciclo precedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

7-*quater*. Resta ferma la valutazione d'incidenza svolta nell'ambito della procedura di cui al comma 7-*bis* ai sensi dell'articolo 10, comma 3".

1-*ter*. Le disposizioni dei commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1-*bis* del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti di riesame e di aggiornamento dei piani in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando la validità delle fasi procedimentali già concluse. Qualora la consulta-

zione sul progetto di piano sia già avviata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la pubblicazione del rapporto ambientale dà avvio alla consultazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini ivi previsti »;

*al comma 2, le parole:* « una spesa » *sono sostituite dalle seguenti:* « la spesa »;

*al comma 3, le parole:* « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 2 »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2026, n. 202, il secondo periodo è soppresso ».

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« Art. 1-*bis*. – *(Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue)* – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

"Art. 62-*bis*. – *(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue) – 1.* Fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico in relazione alla rete idrografica, le regioni e gli enti locali, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di manutenzione della rete idrografica, ivi compresi quelli di rilevanza maggiore, incrementandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e con i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.

*2.* Nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1, le convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma 1 possono avere a oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

*a)* vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale nonché i connessi compiti di polizia idraulica;

*b)* manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;

*c)* controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;

*d)* realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e, in ogni caso, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale;

*e)* interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti.

*3*. Costituiscono parti essenziali delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente nonché delle modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati.

*4*. Qualora gli interventi oggetto della convenzione riguardino bacini o sottobacini idrografici interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*, la convenzione ne tiene conto ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.

*5*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere a oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei soggetti gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione a uso plurimo, ivi compresa la società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico.

*6*. Le convenzioni che riguardano corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe ovvero opere di captazione o di adduzione sono stipulate sentito il soggetto gestore delle opere medesime e assicurano il coordinamento dei relativi interventi con le regole di esercizio degli invasi, con i documenti di protezione civile e con i progetti di gestione di cui all'articolo 114, ferme restando le competenze dell'autorità idraulica e dell'amministrazione preposta alla vigilanza sulla sicurezza delle dighe.

*7*. Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

*8*. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della normativa prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

*9*. Per lo svolgimento delle loro attività, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla stipulazione di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

*10*. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salva specifica deliberazione motivata. I consorzi assicurano la separazione contabile delle attività svolte nel quadro della convenzione, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso.

*11*. Le attività di cui al presente articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regola-

mento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.

*12*. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*13*. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione" ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole:* « *b)* e *c)* » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 3:*

*al primo periodo, la parola:* « stipula » *è sostituita dalla seguente:* « stipulazione »;

*al secondo periodo, le parole:* « , nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « a valere sul finanziamento concesso, nel limite massimo dell'1 per cento dello stesso »;

*al comma 4, le parole:* « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « derivanti dal comma 1 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-*bis*. – *(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)* – 1. Al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e di prevenire l'avvio di procedure di infrazione per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-*bis*. – *(Tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani)* – *1*. In considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi, con particolare riferimento alla salvaguardia degli esemplari maturi, della copertura arborea e degli *habitat* della fauna selvatica, la tutela del patrimonio arboreo presente negli spazi verdi urbani è dichiarata di interesse pubblico.

*2*. Al fine di preservare la vitalità, la stabilità e le funzioni ecosistemiche del patrimonio arboreo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

*a)* i criteri tecnici e le modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica, mediante l'individuazione di parametri tecnici oggettivi relativi alla riduzione della chioma, alle dimensioni dei rami interessati e alle modalità di esecuzione dei tagli, tenendo conto delle caratteristiche delle specie arboree e delle esigenze di stabilità e conservazione degli esemplari;

*b)* le dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali, anche in relazione alle caratteristiche dimensionali, all'età e alle condizioni vegetative degli alberi, nonché le modalità di esecuzione degli interventi autorizzati nelle predette aree, al fine di assicurare un'adeguata protezione degli apparati radicali medesimi;

*c)* le limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che tengano conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei diversi territori;

*d)* i criteri e le modalità in base alle quali può procedersi, in caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, ove tecnicamente fattibile, alla sostituzione dell'esemplare arboreo, nell'ottica di concorrere al mantenimento e all'incremento della copertura arborea negli spazi verdi urbani.

*3*. È vietata la capitozzatura e l'esecuzione di interventi di potatura drastica suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, fatta eccezione per i casi in cui i medesimi interventi si rendano necessari per esigenze di pubblica incolumità, sicurezza della circolazione stradale o gestione fitosanitaria.

*4*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza di quanto disposto dal decreto adottato ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro per ciascun albero oggetto di intervento. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'albero ha un'età accertata di almeno ottanta anni. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il comune, al quale sono integralmente devoluti i relativi proventi. Le somme riscosse sono da considerare vincolate alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.

*5*. Le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti in difformità alle prescrizioni del decreto adottato ai sensi del comma 2 per motivi di pubblica incolumità.

*6*. Restano ferme le disposizioni regionali e comunali che prevedono livelli di tutela più elevati rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di gestione e manutenzione del verde.

*7*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », *le parole:* « tecnico specialistica » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-specialistica », *le parole:* « alla messa a bando » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle procedure di affidamento », *le parole:* « dall'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal punto 5 » *e le parole:* « 1° agosto 2019, n. 64 » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 64/2019 del 1° agosto 2019 ».

*Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 3-*bis*. – *(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)* – 1. All'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è abrogato;

*b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo";

*c)* dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"*5-bis.* Ai fini della predisposizione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli

osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis*, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche.

*5-ter*. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei registri di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni relativi ai prelievi e alle restituzioni d'acqua sono tenute a trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il medesimo obbligo si applica ai concessionari di acqua pubblica, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla concessione di cui sono titolari che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN. Restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.

*5-quater*. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del programma statistico europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche, informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i registri distrettuali delle concessioni idriche di cui al comma 5-*bis* del presente articolo. Ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque, da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale, l'ISTAT assicura la condivisione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro nazionale delle concessioni idriche con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. È altresì assicurato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, l'accesso ai dati e alle informazioni del registro nazionale delle concessioni idriche relativi agli usi agricoli, nonché il raccordo di tali dati e informazioni con il SIGRIAN, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* del presente articolo e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

*5-quinquies*. Per gli usi irrigui restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 2015, e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 485148 del 30 settembre 2022, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi. I tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati

con tali cadenze e con le procedure di validazione, senza introdurre duplicazioni degli adempimenti. Le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima".

Art. 3-*ter*. – *(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)* – 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"*1-bis*. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi ai sensi del primo periodo hanno esclusivamente le caratteristiche chimico- fisiche tecnicamente idonee allo scopo.

*1-ter*. Ai fini del riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, presentano una richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione stessa" ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a), *capoverso* a-bis), *le parole:* « in capo ai componenti gli » *sono sostituite dalle seguenti:* « a carico dei componenti degli »;

*alla lettera* b):

*all'alinea, le parole:* « 185-*bis*, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « 185-*bis* è »;

*al capoverso Art. 185-*ter, *comma 2, secondo periodo, le parole:* « e destinate » *sono sostituite dalla seguente:* « destinate »;

*alla lettera* c), *capoverso 2-*bis, *primo periodo, le parole:* « di interesse », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « di interessi »;

*dopo la lettera* c) *sono aggiunte le seguenti:*

*« c-bis)* all'articolo 243, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto";

*c-ter)* all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime norma-

tivo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose" »;

*al comma 2:*

*alla lettera* a):

*all'alinea, le parole:* « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

*al capoverso 2:*

*alla lettera* b)*, le parole:* « alla parte quarta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte quarta »;

*all'ultimo capoverso:*

*al primo periodo, le parole:* « Gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « *2-bis*. Gli interventi »*, le parole:* « al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2 » *e le parole:* « corredata da » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredata di »;

*al secondo periodo, le parole:* « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 2 »;

*al terzo periodo, le parole:* « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 2 »;

*alla lettera* b):

*all'alinea, le parole:* « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

*al capoverso 3:*

*all'alinea, dopo le parole:* « n. 22 del 2013 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*alla lettera* b)*, le parole:* « alla parte quarta » *sono sostituite dalle seguenti:* « della parte quarta »;

*all'ultimo capoverso:*

*al primo periodo, le parole:* « La realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « *3.1*. La realizzazione » *e le parole:* « al primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 3 »;

*al secondo periodo, le parole:* « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 3 »;

*al terzo periodo, le parole:* « del primo periodo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del comma 3 »;

*alla lettera* c):

*all'alinea, le parole:* « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 3.1, introdotto dalla lettera *b)* del presente comma »;

*al capoverso 3.1, le parole:* « 3.1. Gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « *3.2.* Gli interventi » *e le parole:* « commi 2 e 3 del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 2, 2-*bis*, 3 e 3.1 »;

*al comma 4:*

*all'alinea, le parole:* « 5, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « 5 è »;

*al capoverso 5-*bis*, alinea, primo periodo, le parole:* « sul mercato, nonché » *sono sostituite dalle seguenti:* « sul mercato nonché » *e le parole:* « dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « del quantitativo stesso dall'Unione europea o da un Paese terzo »;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

« 4-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli avanzi di gestione costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e devono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui";

*b)* all'articolo 11, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nel caso di ritiro di ulteriori RAEE presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione. Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il DDT tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione".

4-*ter*. All'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027" ».

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 4-*bis*. – *(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268)* – 1. Al numero 1 del punto 3.-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la parola: "specifiche:" sono inserite le seguenti: "contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso;".

Art. 4-*ter*. – *(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura di infrazione n. 2024/2097)* – 1. Al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 178-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono istituiti" sono inserite le seguenti: "o disciplinati se già istituiti";

*b)* all'articolo 178-*ter*:

1) al comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5*. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale";

3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

"*9-bis*. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.

*9-ter*. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea";

*c)* all'articolo 180:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti" sono inserite le seguenti: "descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-*ter*, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis*. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale";

*d)* all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: "preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio" sono inserite le seguenti: "di alta qualità";

*e)* all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3.1*. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela";

*f)* all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: "gestione dei rifiuti" sono inserite le seguenti: ", compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento,";

*g)* all'articolo 199, comma 3:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b-bis)* una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-*ter*";

2) alla lettera *r-ter)*, dopo le parole: "dispersione di rifiuti" sono inserite le seguenti: ", anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,";

3) dopo la lettera *r-quater)* sono aggiunte le seguenti:

"*r-quinquies)* idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;

*r-sexies)* misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181";

*h)* all'articolo 205:

1) al comma 6-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti";

2) al comma 6-*quater*, dopo le parole: "rifiuti di pile e accumulatori," sono inserite le seguenti: "rifiuti urbani pericolosi,";

*i)* all'articolo 216-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "gli oli usati" sono inserite le seguenti: "sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e";

2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione";

3) al comma 3:

3.1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino

un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione";

3.2) alla lettera *b)*, le parole: "sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile" sono sostituite dalle seguenti: "o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente praticabili" e le parole: "decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

*l)* all'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, le parole: "L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui";

*m)* all'articolo 255, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: "all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1";

2) al secondo periodo, le parole: "dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1".

Art. 4-*quater*. – *(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che utilizzano plastica riciclata)* – 1. Al fine di incentivare l'impiego di plastica riciclata nei cicli produttivi delle imprese e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici, alle imprese che, nell'anno 2027, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, entro il 30 luglio 2027, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito

e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al primo periodo, non porti al superamento della spesa sostenuta.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*all'alinea, dopo le parole:* « 2006, n. 152 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*alla lettera* a) *è premessa la seguente:*

« *0a)* all'articolo 242, comma 13-*ter*, le parole: "definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, entro sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime" »;

*alla lettera* c), *le parole:* « la decima e la sedicesima riga sono soppresse » *sono sostituite dalle seguenti:* « i punti 10 e 16 sono soppressi »;

*al comma 2, dopo le parole:* « All'articolo 6, comma 1, » *è inserita la seguente:* « alinea, » *e le parole:* « del Fondo », *ovunque ricorrono, sono soppresse;*

*al comma 3, le parole:* « per la realizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla realizzazione »;

*al comma 4, dopo le parole:* « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »*, dopo le parole:* « dei ministri » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »*, le parole:* « 2026 e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2026, di »*, le parole:* « 2027, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2027 e di » *e le parole:* « e 2030, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e 2030. »;

*al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* « n. 25 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 6, alinea, le parole:* « 2027, e » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2027 e »;

*al comma 7:*

*al primo periodo, dopo le parole:* « comma 3 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo » *e dopo le parole:* « 2019, n. 111 » *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « di cui al » *è inserita la seguente:* « citato » *e dopo le parole:* « 2029 e 2030 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , ».

*Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 234 dell'8 ottobre 2026.*

---

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

**Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante « Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in ma-

teria di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico »;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante « Disposizioni in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

Considerato che l'evoluzione delle esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio e della salute, anche in relazione ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile delle risorse, all'attuazione delle politiche di economia circolare e alla necessità di assicurare l'effettività degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, richiede il rafforzamento immediato degli strumenti amministrativi, operativi e finanziari a disposizione delle amministrazioni competenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)*

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 8:

1) al comma 2-*bis*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « ivi comprese » sono inserite le seguenti: « le verifiche di assoggettabilità a VIA e »;

1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: « previste dagli articoli 20 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dagli articoli 19, 20 »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis*. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*ter*. »;

*b)* all'articolo 25, comma 2-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: « , mediante » a: « per l'anno 2023 » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo**,** è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. »;

*c)* all'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-*quinquies*, primo periodo, del presente decreto ».

Articolo 1.

*(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)*

1. *Identico*:

*a) identica*;

*b) identico*:

1) *identico*;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. »;

*c) identica*.

**1-*bis*. All'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:**

**« *7-bis*. Per i piani di bacino distrettuali e i relativi stralci, compresi il riesame e l'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 117 e dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità, ove previste, sono svolte in forma integrata con le procedure di informazione e di consultazione di cui al comma 7 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001. A tal fine:**

***a)* la consultazione sul rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, si svolge contestualmente alla pubblicazione della valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque di cui al comma 7, lettera *b)*, del presente articolo e si conclude entro trenta giorni;**

***b)* la proposta di piano di bacino, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono pubblicati insieme al progetto di piano di cui al comma 7, lettera *c)*; un unico avviso al pubblico e un unico termine per le osservazioni, non inferiore a quello previsto dal comma 7, valgono anche ai fini dell'articolo 14;**

***c)* il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, è espresso entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*.**

***7-ter*. Nel riesame e nell'aggiornamento dei piani di cui al comma 7-*bis*, il rapporto ambientale indica le modifiche rispetto al piano vigente e gli effetti significativi da esse derivanti, utilizzando le informazioni del monitoraggio di cui all'articolo 18 e le valutazioni già svolte nel ciclo precedente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.**

**7-*quater*. Resta ferma la valutazione d'incidenza svolta nell'ambito della procedura di cui al comma 7-*bis* ai sensi dell'articolo 10, comma 3 ».**

| | |
|---|---|
| | **1-*ter*. Le disposizioni dei commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1-*bis* del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti di riesame e di aggiornamento dei piani in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma restando la validità delle fasi procedimentali già concluse. Qualora la consultazione sul progetto di piano sia già avviata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la pubblicazione del rapporto ambientale dà avvio alla consultazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini ivi previsti.** |
| 2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027. | 2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata **la** spesa di 500.000 euro per l'anno 2027. |
| 3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. | 3. Agli oneri **derivanti dal** comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. |
| | **3-*bis*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2026, n. 202, il secondo periodo è soppresso.** |

**Articolo 1-*bis*.**

***(Misure urgenti in materia di consorzi per la tutela del territorio e delle acque irrigue)***

**1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:**

**« Art. 62-*bis*. *(Convenzioni con i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per la tutela del territorio e delle acque irrigue) 1.* Fatte salve le disposizioni regionali relative alla delega delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico in relazione alla rete idrografica, le regioni e gli enti locali, anche al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di manutenzione della rete idrografica, ivi compresi quelli di rilevanza maggiore, incrementandone la sicurezza e favorendone l'integrazione con la gestione del reticolo minore di competenza consortile, hanno la facoltà di stipulare, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e per un importo comunque non superiore al 2 per cento del costo degli interventi da realizzare, convenzioni con i consorzi di bonifica e con i consorzi di miglioramento fondiario, nel rispetto delle competenze dei soggetti istituzionalmente preposti e in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino.**

***2.* Nell'ambito delle materie di competenza degli enti territoriali di cui al comma 1, le convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma 1 possono avere a oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:**

***a)* vigilanza sui corsi d'acqua, anche naturali, appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale e comunale nonché i connessi compiti di polizia idraulica;**

***b)* manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua di cui alla lettera *a)*;**

***c)* controllo e gestione delle acque e delle opere idrauliche;**

***d)* realizzazione di nuove opere idrauliche in relazione alle aree che si trovano**

**nel loro comprensorio o nelle zone adiacenti, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le parti e, in ogni caso, nel rispetto degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale;**

***e)*** **interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sistemazione dei versanti.**

***3.*** **Costituiscono parti essenziali delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 l'individuazione dei corsi d'acqua oggetto degli interventi, delle opere e delle attività da realizzare, delle modalità di calcolo e di copertura dei relativi costi nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente nonché delle modalità di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati.**

***4.*** **Qualora gli interventi oggetto della convenzione riguardino bacini o sottobacini idrografici interessati da un contratto di fiume ai sensi dell'articolo 68-*bis*, la convenzione ne tiene conto ai fini dell'individuazione delle priorità di intervento e delle modalità di attuazione.**

***5.*** **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, le convenzioni non possono avere a oggetto le attività riguardanti il servizio idrico integrato né le dotazioni dei soggetti gestori dello stesso, né le attività, le opere e i diritti derivanti da provvedimenti concessori dei soggetti gestori di infrastrutture idriche primarie di captazione, accumulo e adduzione a uso plurimo, ivi compresa la società di cui all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non possono comportare, neppure in via indiretta, oneri a carico dei gestori medesimi e delle tariffe del servizio idrico.**

***6.*** **Le convenzioni che riguardano corsi d'acqua sui quali insistono grandi dighe ovvero opere di captazione o di adduzione sono stipulate sentito il soggetto gestore delle opere medesime e assicurano il coordinamento dei relativi interventi con le regole di esercizio degli invasi, con i documenti di protezione civile e con i progetti di gestione di cui all'articolo 114, ferme restando le competenze dell'autorità idrau-**

**lica e dell'amministrazione preposta alla vigilanza sulla sicurezza delle dighe.**

***7.*** **Tra le attività affidate ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario non possono rientrare le attività di competenza delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.**

***8.*** **Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono eseguire lavori in amministrazione diretta o affidare l'esecuzione a operatori economici nel rispetto della normativa prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

***9.*** **Per lo svolgimento delle loro attività, i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario possono procedere alla stipulazione di convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.**

***10.*** **Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non possono derivare incrementi dei contributi consortili, salva specifica deliberazione motivata. I consorzi assicurano la separazione contabile delle attività svolte nel quadro della convenzione, i cui costi sono integralmente coperti dalle risorse individuate ai sensi del comma 3, senza pregiudizio per l'adempimento delle obbligazioni relative alle forniture idriche all'ingrosso.**

***11.*** **Le attività di cui al presente articolo sono programmate e realizzate in conformità agli obiettivi e alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, assicurando che gli interventi sul reticolo idrografico non compromettano il ripristino degli ecosistemi, la connettività ecologica, il recupero della biodiversità e la sicurezza idrogeologica.**

***12.*** **Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

| | |
|---|---|
| | ***13.*** **Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».** |
| Articolo 2. | Articolo 2. |
| *(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)* | *(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)* |
| 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati: | 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima », con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)***,** del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati: |
| *a)* a crisi del ciclo dei rifiuti; | *a) identica*; |
| *b)* alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina; | *b) identica*; |
| *c)* a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque; | *c) identica*; |
| *d)* a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici. | *d) identica*. |
| 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti: | 2. *Identico*. |
| *a)* le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento; | |
| *b)* i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'am- | |

biente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;

*c)* le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;

*d)* i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la **stipulazione** di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti a valere sul finanziamento concesso**,** nel limite massimo dell'1 per cento **dello stesso**.

4. Agli oneri **derivanti dal** comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**Articolo 2-*bis*.**

***(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio arboreo e il ripristino degli ecosistemi urbani)***

**1. Al fine di contrastare l'emergenza dei cambiamenti climatici in atto e di prevenire l'avvio di procedure di infrazione per il mancato adempimento degli obblighi relativi alla superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:**

**« Art. 7-*bis*. - *(Tutela del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani) - 1*. In considerazione delle funzioni ecologiche, climatiche, paesaggistiche e di conservazione della biodiversità svolte dagli alberi, con particolare riferimento alla salvaguardia degli esemplari maturi, della copertura arborea e degli *habitat* della fauna selvatica, la tutela del patrimonio arboreo presente negli spazi verdi urbani è dichiarata di interesse pubblico.**

***2*. Al fine di preservare la vitalità, la stabilità e le funzioni ecosistemiche del patrimonio arboreo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:**

***a)* i criteri tecnici e le modalità di esecuzione degli interventi di capitozzatura e potatura drastica, mediante l'individuazione di parametri tecnici oggettivi relativi alla riduzione della chioma, alle dimensioni dei rami interessati e alle modalità di esecuzione dei tagli, tenendo conto delle caratteristiche delle specie arboree e delle esigenze di stabilità e conservazione degli esemplari;**

***b)* le dimensioni minime delle aree di protezione degli apparati radicali, anche in**

**relazione alle caratteristiche dimensionali, all'età e alle condizioni vegetative degli alberi, nonché le modalità di esecuzione degli interventi autorizzati nelle predette aree, al fine di assicurare un'adeguata protezione degli apparati radicali medesimi;**

***c)*** **le limitazioni temporali agli interventi di potatura e abbattimento, che tengano conto dei cicli biologici della fauna selvatica, delle condizioni climatiche e delle caratteristiche ecologiche dei diversi territori;**

***d)*** **i criteri e le modalità in base alle quali può procedersi, in caso di abbattimento autorizzato o di perdita dell'albero per eventi naturali, ove tecnicamente fattibile, alla sostituzione dell'esemplare arboreo, nell'ottica di concorrere al mantenimento e all'incremento della copertura arborea negli spazi verdi urbani.**

***3*. È vietata la capitozzatura e l'esecuzione di interventi di potatura drastica suscettibili di compromettere la vitalità, la stabilità o la struttura fisiologica degli alberi, fatta eccezione per i casi in cui i medesimi interventi si rendano necessari per esigenze di pubblica incolumità, sicurezza della circolazione stradale o gestione fitosanitaria.**

***4*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza di quanto disposto dal decreto adottato ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro per ciascun albero oggetto di intervento. La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'albero ha un'età accertata di almeno ottanta anni. L'autorità amministrativa competente a ricevere il verbale di accertamento e le relative somme pecuniarie è il comune, al quale sono integralmente devoluti i relativi proventi. Le somme riscosse sono da considerare vincolate alla tutela, alla cura, alla manutenzione e all'incremento del patrimonio arboreo negli spazi verdi urbani.**

***5*. Le sanzioni di cui al comma 4 non si applicano nel caso in cui gli interventi siano stati eseguiti in difformità alle prescrizioni del decreto adottato ai sensi del**

**comma 2 per motivi di pubblica incolumità.**

***6*. Restano ferme le disposizioni regionali e comunali che prevedono livelli di tutela più elevati rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di gestione e manutenzione del verde.**

***7*. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».**

Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)*

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014. ».

Articolo 3.

*(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)*

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunti**, in fine,** i seguenti **periodi**: « Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza **tecnico-specialistica** finalizzate **alle procedure di affidamento** e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito **dal punto** 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 64/**2019 del** 1° agosto 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014. ».

**Articolo 3-*bis*.**

***(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di***

***concessioni idriche. Procedura di infrazione n. 2025/2207)***

**1. All'articolo 95 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a*) il comma 3 è abrogato;**

***b*) il comma 5 è sostituito dal seguente:**

**« *5.* Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del deflusso ecologico, e provvedono al periodico aggiornamento di tale censimento ai sensi dell'articolo 118. Al fine di assicurare la compatibilità degli usi assentiti con gli obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto, entro ventiquattro mesi dall'adozione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, di cui all'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, e, comunque, entro dodici anni dalla data di rilascio della concessione e, successivamente, a intervalli non superiori a dodici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al riesame delle concessioni disponendo, ove necessario, modifiche o limitazioni temporali o quantitative delle derivazioni, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione demaniale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le procedure per il riesame periodico, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di tutela previsti dalla parte terza del presente decreto. Il riesame non modifica la durata della concessione, come stabilita ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,**

**di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, né comporta il suo rinnovo »;**

***c*) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:**

**« *5-bis*. Ai fini della predisposizione dei Piani di gestione delle acque e dei loro aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 117, commi 1 e 2-*bis*, nonché per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni degli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, di cui all'articolo 63-*bis*, presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito e periodicamente aggiornato il registro distrettuale delle concessioni idriche.**

***5-ter*. Ai fini della realizzazione e dell'aggiornamento dei registri di cui al comma 5-*bis*, le amministrazioni pubbliche che detengono dati e informazioni relativi ai prelievi e alle restituzioni d'acqua sono tenute a trasmetterli alle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Il medesimo obbligo si applica ai concessionari di acqua pubblica, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla concessione di cui sono titolari che non siano già in possesso delle amministrazioni pubbliche. Per gli usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i dati e le informazioni al Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN), che li mette a disposizione delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti. Non è richiesta ai concessionari una nuova trasmissione dei medesimi dati e informazioni già disponibili nel SIGRIAN. Restano fermi gli obblighi di alimentazione e aggiornamento del SIGRIAN previsti dalla disciplina vigente.**

***5-quater*. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività connesse all'attuazione del programma statistico nazionale, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del programma statistico europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è istituito e periodicamente aggiornato il registro nazionale delle concessioni idriche,**

**informatizzato e georeferenziato, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti attraverso i registri distrettuali delle concessioni idriche di cui al comma 5-*bis* del presente articolo. Ai fini della predisposizione dei dati e delle informazioni in materia di acque, da trasmettere all'Agenzia europea dell'ambiente, nonché dell'elaborazione del bilancio idrico nazionale, l'ISTAT assicura la condivisione dei dati e delle informazioni contenuti nel registro nazionale delle concessioni idriche con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. È altresì assicurato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in materia di programmazione e monitoraggio degli usi irrigui, l'accesso ai dati e alle informazioni del registro nazionale delle concessioni idriche relativi agli usi agricoli, nonché il raccordo di tali dati e informazioni con il SIGRIAN, secondo le modalità definite ai sensi del comma 5-*quinquies* del presente articolo e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.**

***5-quinquies*. Per gli usi irrigui restano ferme le cadenze di monitoraggio, trasmissione e aggiornamento previste dalla disciplina vigente in materia di SIGRIAN, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 14 settembre 2015, e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 485148 del 30 settembre 2022, nonché dai relativi provvedimenti regionali e provinciali attuativi. I tempi di messa a disposizione dei dati sono coordinati con tali cadenze e con le procedure di validazione, senza introdurre duplicazioni degli adempimenti. Le modalità di scambio assicurano la distinzione tra i dati relativi ai titoli concessori e quelli relativi ai volumi di acqua effettivamente prelevati, utilizzati e restituiti, indicando se il dato sia oggetto di misurazione o di stima ».**

**Articolo 3-*ter*.**

***(Modifica all'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di riutilizzo delle acque reflue)***

**1. All'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:**

**« *1-bis*. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale è consentito nello stesso sito, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi ai sensi del primo periodo hanno esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo.**

***1-ter*. Ai fini del riutilizzo dell'acqua di cui al comma 1-*bis*, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, presentano una richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione stessa ».**

Articolo 4.

*(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)*

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 178-*ter*, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera *a)*, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale

Articolo 4.

*(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)*

1. *Identico*:

*a) identico*:

« *a-bis)* adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera *a)*, di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione **a carico dei** componenti **degli** organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto,

| | |
|---|---|
| o potenziale, con quello dell'organizzazione; »; | attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione; »; |
| *b)* dopo l'articolo 185-*bis*, è inserito il seguente: | *b)* dopo l'articolo 185-*bis* è inserito il seguente: |
| « Art. 185-*ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali). – 1.* I limiti previsti dall'articolo 185-*bis*, comma 2, lettera *b)*, per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. | « Art. 185-*ter (Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali). – 1. Identico*. |
| *2.* Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, **e** destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori. | *2.* Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori. |
| *3.* La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione. »; | *3. Identico*. »; |
| *c)* all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente: | *c) identico*: |
| « *2-bis*. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a | « *2-bis*. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a |

prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione. ».

prevenire situazioni di conflitto di **interessi**, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di **interessi**, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione. »**;**

***c-bis)*** **all'articolo 243, comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Qualora le acque siano emunte in area caratterizzata da fenomeni di intrusione marina, l'autorità competente può autorizzare, per i soli parametri riconducibili al fenomeno dell'intrusione marina, valori limite allo scarico in acque superficiali superiori rispetto a quelli di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto »;**

***c-ter)*** **all'articolo 265, il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**« *2.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-*bis* e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali e internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme marine fisse o mobili, sono assimilati alle merci. I rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose ».**

2. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. *Identico*:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

*a)* il comma 2 è sostituito **dai seguenti**:

« *2.* Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni

« *2. Identico*:

R1, non costituiscono modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

*a)* non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

*b)* rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

*a)* non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

*a) identica*;

*b)* rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* **della** parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

***2-bis*.** Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al **comma 2** sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata **di** documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del **comma 2**, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del **comma 2**, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

*b)* il comma 3 è sostituito **dai seguenti**:

« *3.* Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013**,** in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

*a) identica*;

*b)* rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

*c)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3.1*. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. ».

3. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: « svolgimento delle operazioni R1 » sono inserite le seguenti: « o all'utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, »,

*b)* rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* **della** parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

***3.1.*** La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al **comma 3** richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del **comma 3**, richiede al soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del **comma 3**, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

*c)* dopo il comma **3.1**, **introdotto dalla lettera *b)* del presente comma,** è inserito il seguente:

« ***3.2.*** Gli interventi di cui ai commi 2**, 2-*bis*,** 3 e **3.1** sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. ».

3. *Identico*.

dopo le parole: « si considera vincolante » sono inserite le seguenti: « , per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo, » e le parole: « limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico » sono soppresse;

*b)* al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5**,** è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato**,** nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

*a)* al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e)*;

*b)* al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1. ».

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza **del quantitativo stesso dall'Unione europea o da un Paese terzo**. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

*a) identica*;

*b) identica*. ».

**4-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a)* all'articolo 10, comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli avanzi di gestione costituiscono anticipazione per gli esercizi successivi e devono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello**

**adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui »;**

***b)* all'articolo 11, comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nel caso di ritiro di ulteriori RAEE presso il domicilio dell'acquirente ai sensi del comma 1, secondo periodo, la tipologia e il numero degli stessi, senza necessità di ulteriore documentazione. Ai fini dell'accettazione del carico presso i centri di raccolta e gli impianti di trattamento autorizzati a tali attività ai quali i RAEE di cui al comma 1 sono trasportati ai sensi del comma 4, il DDT tiene luogo del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro cronologico di carico e scarico da parte dell'impianto di destinazione ».**

**4-*ter*. All'articolo 9, comma 5-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».**

**Articolo 4-*bis*.**

***(Modifiche all'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche. Procedura di infrazione n. 2024/2268)***

**1. Al numero 1 del punto 3.-*bis* dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo la parola: « specifiche: » sono inserite le seguenti: « contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso; ».**

**Articolo 4-*ter*.**

***(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rifiuti. Procedura di infrazione n. 2024/2097)***

**1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a)* all'articolo 178-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sono istituiti »**

**sono inserite le seguenti: « o disciplinati se già istituiti »;**

***b)* all'articolo 178-*ter*:**

**1) al comma 4, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:**

**« *c)* nel caso di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere i traguardi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale, i produttori di prodotti sostengano almeno il 50 per cento dei costi necessari »;**

**2) il comma 5 è sostituito dal seguente:**

**« *5.* La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 per il conseguimento di traguardi e obiettivi diversi da quelli stabiliti esclusivamente dalla normativa nazionale »;**

**3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:**

**« *9-bis*. Le autorità competenti ai sensi del presente articolo assicurano, anche mediante strumenti di consultazione e confronto tecnico, un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i produttori e i distributori, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, le organizzazioni della società civile e, se del caso, i soggetti dell'economia sociale, le reti di riutilizzo e riparazione e gli operatori della preparazione per il riutilizzo.**

***9-ter*. La comunicazione di informazioni al pubblico a norma del presente articolo non pregiudica il mantenimento della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità alle pertinenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea »;**

***c)* all'articolo 180:**

**1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti » sono inserite le**

**seguenti: « descrive il contributo alla prevenzione dei rifiuti recato dagli strumenti e dalle misure elencati nell'allegato L-*ter*, valuta l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato L, identifica le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti e »;**

**2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:**

**« *6-bis*. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti è aggiornato almeno ogni sei anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale »;**

***d)* all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: « preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio » sono inserite le seguenti: « di alta qualità »;**

***e)* all'articolo 187, dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**« *3.1*. Qualora non sia possibile procedere alla separazione in conformità al comma 3, i rifiuti miscelati sono trattati in un impianto autorizzato ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a trattare la siffatta miscela »;**

***f)* all'articolo 188, comma 3, dopo le parole: « gestione dei rifiuti » sono inserite le seguenti: « , compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il suo funzionamento, »;**

***g)* all'articolo 199, comma 3:**

**1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:**

**« *b-bis)* una valutazione dei sistemi di raccolta esistenti, della copertura materiale e territoriale della raccolta differenziata e delle eventuali deroghe concesse ai sensi dell'articolo 205, comma 6-*ter* »;**

**2) alla lettera *r-ter)*, dopo le parole: « dispersione di rifiuti » sono inserite le seguenti: « , anche in conformità all'articolo 13 della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, e all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, »;**

**3) dopo la lettera *r-quater)* sono aggiunte le seguenti:**

**« *r-quinquies)* idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per monitorare la quantità di rifiuti prodotti, il loro trattamento nonché i rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia;**

***r-sexies)* misure per il conseguimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181 »;**

***h)* all'articolo 205:**

**1) al comma 6-*ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La deroga di cui al primo periodo è periodicamente riesaminata tenendo conto delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri sviluppi nella gestione dei rifiuti »;**

**2) al comma 6-*quater*, dopo le parole: « rifiuti di pile e accumulatori, » sono inserite le seguenti: « rifiuti urbani pericolosi, »;**

***i)* all'articolo 216-*bis*:**

**1) al comma 1, dopo le parole: « gli oli usati » sono inserite le seguenti: « sono raccolti in modo differenziato, ove tecnicamente possibile, e »;**

**2) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a condizione che la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti non impedisca la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione »;**

**3) al comma 3:**

**3.1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, in alternativa, tramite altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione »;**

**3.2) alla lettera *b)*, le parole: « sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile » sono sostituite dalle seguenti: « o il riciclaggio non siano tecnicamente fattibili ed economicamente pra-**

**ticabili » e le parole: « decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 »;**

***l)* all'articolo 237, comma 6, lettera *f)*, le parole: « L'avanzo di gestione proveniente dal contributo ambientale costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e ne determina la riduzione del suo importo nel primo esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « Ogni avanzo di gestione costituisce anticipazione per gli esercizi successivi ed è utilizzato per ridurre il contributo ambientale, compatibilmente con le esigenze di stabilità economico-finanziaria del sistema di gestione, assicurando un livello adeguato delle riserve rispetto ai costi totali annui »;**

***m)* all'articolo 255, comma 3:**

**1) al primo periodo, le parole: « all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1 »;**

**2) al secondo periodo, le parole: « dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui all'articolo 187, commi 3 e 3.1 ».**

**Articolo 4-*quater*.**

***(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese che utilizzano plastica riciclata)***

**1. Al fine di incentivare l'impiego di plastica riciclata nei cicli produttivi delle imprese e di promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti plastici, alle imprese che, nell'anno 2027, acquistano e impiegano nei propri cicli produttivi plastica riciclata è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per il predetto acquisto, entro il 30 luglio 2027, fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027.**

**2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini**

**delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto le medesime spese, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al primo periodo, non porti al superamento della spesa sostenuta.**

**3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».**

**4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonei ad attestare il contenuto di plastica riciclata dei materiali impiegati nei cicli produttivi, nonché i cri-**

**teri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma.**

**5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi »)*

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 244:

1) al comma 3, le parole: « al comma 2 è comunque » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2 è adottata nel termine di centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio »;

2) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« *4-ter*. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine

Articolo 5.

*(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi »)*

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**,** sono apportate le seguenti modificazioni:

***0a)* all'articolo 242, comma 13-*ter*, le parole: « definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi » sono sostituite dalle seguenti: « definisce, entro sessanta giorni, i valori di fondo o si esprime »;**

*a) identica*;

di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

*b)* all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. »;

*c)* all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: « Agli interventi » sono inserite le seguenti: « di bonifica finanziati a valere sulle risorse **del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero **del Fondo** di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi ».

3. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9

*b) identica*;

*c)* all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, **i punti 10 e 16** sono **soppressi**.

2. All'articolo 6, comma 1, **alinea,** del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: « Agli interventi » sono inserite le seguenti: « di bonifica finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi ».

3. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, **alla** realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

4. Per le finalità di cui al comma 3 **del presente articolo**, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri**,** è incrementato di 10 milioni di euro per

milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030,

5. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027**,** e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;

*b)* l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

7. Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029

l'anno 2026**, di** 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e **di** 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030**.**

5. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25**,** recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

*a) identica*;

*b) identica*.

7. Alle risorse di cui al comma 3 **del presente articolo** non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111**, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141**. Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al **citato** comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge

e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030**,** cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



*19PDL0219300*